Sentenza n. 34/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA

composta dai seguenti Magistrati:

Luigi CIRILLO — Presidente relatore

Rocco LOTITO — Giudice

Maria Gabriella DODARO — Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti iscritti ai numeri:

1) n. **9113** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***17878*** per l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets – DSB di Lauria della Azienda Sanitaria Locale di Potenza,

2) n. **9114** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***17879*** per l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets – CUP di Chiaromonte della Azienda Sanitaria Locale di Potenza,

3) n. **9115** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***17880*** per l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets – CUP di Maratea della Azienda Sanitaria Locale di Potenza,

4) n. **9116** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***17881*** per l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets – CUP di Rotonda della Azienda Sanitaria Locale di Potenza,

5) n. **9117** del registro di segreteria sul conto giudiziale n.***17882*** per l'esercizio finanziario 2019 dell'agente contabile della cassa tickets –

CUP di Senise della Azienda Sanitaria Locale di Potenza,

6) n. **9175** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***19527*** per l'esercizio finanziario 2020 dell'agente contabile della cassa tickets – Ambulatorio di Senise della Azienda Sanitaria Locale di Potenza,

7) n. **9176** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***19528*** per l'esercizio finanziario 2020 dell'agente contabile della cassa tickets – Plesso Ospedaliero di Chiaromonte della Azienda Sanitaria Locale di Potenza,

8) n. **9177** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***21003*** per l'esercizio finanziario 2021 dell'agente contabile della cassa tickets – Plesso Ospedaliero di Chiaromonte della Azienda Sanitaria Locale di Potenza,

9) n. **9178** del registro di segreteria sul conto giudiziale n. ***21004*** per l'esercizio finanziario 2021 dell'agente contabile della cassa tickets – Ambulatorio di Senise della Azienda Sanitaria Locale di Potenza,

tutti promossi nei confronti di **Raffaela PETRUZZELLI,** nata a Senise (PZ) il 12.02.1955 (C.F.: PTRRFL55B52I610U) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Rosa Marino (C.F.: MRNRSO55M49I610C), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Senise, Via Cesare Donnaperna nr. 37, con espressa dichiarazione (PEC: marino.rosa@certavvocatilag.it) giusta procura allegate alla memoria di costituzione collettiva nei giudizi epigrafati

- Udito nella pubblica udienza del 17 giugno 2025 il Pubblico Ministero della persona del Vice Procuratore Generale Andrea Luberti che concludeva come da verbale di udienza;

- Esaminati gli atti e i documenti di causa;

- Visti gli artt. 145 e 147 del codice di giustizia contabile

FATTO E DIRITTO

1. Con 6 **relazioni di deferimento** –le relazioni nn.8, 9, 10, 11 e 12, depositate in data 21/01/2025, poste a base, rispettivamente, dei giudizi di conto nn. 9113, 9114, 9115, 9116, 1117, e la relazione unificata nn.69-70-71-72, depositata in data 10/02/2025, posta a base, rispettivamente, dei giudizi di conto nn. 9175, 9176, 1977, 9178 – il Magistrato istruttore chiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione dei giudizi aventi ad oggetto i conti giudiziali epigrafati, trasmessi dalla convenuta Raffaela Petruzzelli in qualità di agente contabile di vari uffici della Azienda Sanitaria Provinciale di Potenza per vari esercizi, secondo lo schema seguente:

N. giudizio	N. conto giudiz	Esercizio	Oggetto conto	ENTE	Agente contabile
9113	17878	2019	Cassa Ticket	ASP- DS di Lauria	Raffaela PETRUZZELLI
9114	17879	2019	Cassa Ticket	ASP- CUP di Chiaromonte	Raffaela PETRUZZELLI
9115	17880	2019	Cassa Ticket	ASP- CUP di Maratea	Raffaela PETRUZZELLI
9116	17881	2019	Cassa Ticket	ASP- CUP di Rotonda	Raffaela PETRUZZELLI
9117	17882	2019	Cassa Ticket	ASP - CUP di Senise	Raffaela PETRUZZELLI

9175	19527	2020	Cassa Ticket	ASP- Ambulatorio di Senise	Raffaela PETRUZZELLI
9176	19528	2020	Cassa Ticket	ASP- Ospedale di Chiaromonte	Raffaela PETRUZZELLI
9177	21003	2021	Cassa Ticket	ASP- Ospedale di Chiaromonte	Raffaela PETRUZZELLI
9178	21004	2021	Cassa Ticket	ASP- Ambulatorio di Senise	Raffaela PETRUZZELLI

Il Magistrato istruttore rimetteva alla valutazione del Collegio la preliminare questione della procedibilità dell'esame dei conti depositati, i quali risultavano depositati privi della parificazione (intesa come attestazione di conformità alle scritture dell'Amministrazione di appartenenza del contabile stesso richiesta dall'art. 618 del r.d. n.827/1924, agli esiti delle prescritte operazioni di revisione). Il Magistrato istruttore evidenziava che la costituzione in giudizio dell'agente contabile, ai sensi dell'art. 140, commi 1 e 3 del codice di giustizia contabile avviene per *tabulas* con il deposito del conto "munito dell'attestazione di parifica"; ciò, pertanto, determina l'impossibilità di promuoverne la regolarizzazione da parte del giudice designato, come in passato previsto dall'art. 28 dal regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti di cui al r.d. 1038/1933, peraltro espressamente abrogato dalle nuove norme (art. 4, allegato 3, d.lgs 174/2016). Ad avviso del magistrato istruttore, a tale conclusione conducevano anche le disposizioni di cui agli artt. 139, comma 2, e 145, comma 3, del codice di giustizia contabile,

che rispettivamente subordinano il deposito del conto da parte del responsabile del procedimento alla sua previa parificazione ed assegnano al magistrato relatore il compito di accertare l'avvenuta parificazione preliminarmente all'esame di competenza.

2. Quindi, con **decreto presidenziale n. 14/2025** del 12.2.2025 – comunicato a mezzo PEC (unitamente alla relazione) in varie date all'Ente, e da quest'ultimo comunicati all'agente contabile – veniva fissata per la discussione di tutti i giudizi epigrafati l'udienza del 17 giugno 2025, e con separato decreto collettivo veniva nominato il giudice relatore.

3. Quindi, in data 26.5 2025 l'Avv, Rosa Marino depositava una **memoria di costituzione collettiva** riferita a tutti i giudizi in esame, con una procura speciale della convenuta (All.1) che faceva generale riferimento al decreto presidenziale n. 14/2025. Nella memoria si chiedeva di dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità contabile in capo all'agente contabile Dott.ssa Raffaela Petruzzelli, con le conseguenziali statuizioni.

A sostegno di queste richieste, il difensore riconosceva la mancanza di parificazione, ma eccepiva che non poteva configurarsi alcuna responsabilità contabile della Petruzzelli, in quanto:

a) la convenuta aveva depositato i conti in esame debitamente sottoscritti in attuazione della deliberazione del Direttore Generale n.938 del 23.9.2010 che stabiliva l'obbligo e le modalità di resa del conto da parte delle casse tickets della ASP, individuando il responsabile della struttura come agente contabile e gli operatori di sportello come subagenti (All.2);

b) infatti, dopo l'entrata in vigore del c.g.c. (2016), la A.S. non aveva modificato i propri regolamenti e la Petruzzelli aveva continuato a depositare

i conti giudiziali in esame tramite l'ufficio di ragioneria, come in precedenza;

c) solo con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 239/2024 del 21.3.2024 (All. 3) veniva disposta l'Adozione del Regolamento aziendale degli Agenti Contabili e della Resa del Conto Giudiziale, con la relativa nomina degli Agenti Contabili, del Responsabile della Parificazione e del Responsabile del Procedimento, in adesione con quanto disposto dal d.lgs n.174 del 26.8.2016, ed in particolare con tale deliberazione venivano individuati:

- gli Agenti Contabili "a denaro" (interni ed esterni, nonché agenti a materia interni), in un elenco comprensivo convenuta Petruzzelli, in qualità di Direttore del Distretto della Salute di Senise, e dei relativi subagenti di cui all'allegato 2 del deliberato;
- il "responsabile della parificazione" (in persona della dr. Loredana Erminia di Lucchio, in qualità di Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria);
- i "responsabili del coordinamento e del deposito dei conti giudiziali" (nella persona della dott.ssa Rosa Colasurdo, in qualità di Direttore della U.O.C. Segreteria Direzionale ed Affari Generali, e in sua assenza o impedimento dott. Rocco Donato Pessolani Dirigente c/o la U.O.C. Segreteria Direzionale ed Affari Generali);

d) solo con la predetta deliberazione del 2024 si era data piena attuazione al c.g.c., ed era stata prevista la parificazione del conto e la nomina di un RUP solo a decorrere dal 2023; in precedenza alcuna parificazione era prevista né la convenuta poteva procedere all'uopo;

e) pertanto, fermo restando che la convenuta aveva adempiuto a tutti gli

obblighi di servizio all'epoca vigenti, ogni irregolarità della procedura ed illegittimità non poteva che essere imputata alla ASP, che aveva omesso di dare attuazione all'art.139 c.g.c., non potendo la convenuta procedere alla nomina di un RUP o di un soggetto competente per la parifica del conto.

Va per completezza precisato che tale deliberazione, presente in atti (All.3), oltre ad individuare le predette competenze:

- dettava una serie di regole per la resa del conto giudiziale;
- prevedeva la applicazione delle nuove disposizioni "già in sede di rendicontazione per l'anno 2023";
- revocava le precedenti disposizioni in materia di agenti contabili e resa del conto ove incompatibili con le nuove disposizioni.

4. Non risultano depositate le **conclusioni del Pubblico Ministero** previste dall'art.148 comma 3 c.g.c..

5. Nell' **udienza del 17 giugno 2025** – sul consenso delle parti presenti – venivano riuniti i giudizi ai sensi dell'art. 84 c.g.c. e veniva data per letta la relazione. Quindi, l'avv. MARINO, preso atto della improcedibilità per mancanza di parifica da parte dell'ASP dei conti giudiziali compilati dalla propria assistita in qualità di agente contabile, si rimetteva al Collegio, mentre il Pubblico Ministero concordava con quanto richiesto nella Relazione di improcedibilità dal Magistrato Relatore.

Al termine della discussione, i giudizi passavano in decisione.

6. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di **diritto**, quanto alla questione pregiudiziale sollevata dal magistrato relatore, va precisato che in linea di principio la **improcedibilità del giudizio** può essere pronunziata non in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei

casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (come la parificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 139 comma 2, dell'art.140 commi 1 e 3 e dell'art. 145 comma 3 c.g.c.).

6.1. In particolare, la ***parificazione del conto giudiziale*** dell'agente contabile addetto alla riscossione di entrate (intesa come dichiarazione che certifica la regolarità contabile e la conformità del conto giudiziale con le scritture detenute dall'amministrazione: cfr. l'art. 618 del R.D. n. 827/1924, e il punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011) deve ritenersi imprescindibile presupposto processuale per l'instaurazione del giudizio di conto, in quanto:

a) la parificazione del conto prima del suo deposito è espressamente imposta da norme di carattere generale (art. 139 comma 2 c.g.c., art. 618 R.D. 827/1924, punto 4.2. dell'Allegato 4/2 – principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – annesso al d.lgs. 118/2011);

b) solo il deposito del conto unitamente alla parificazione costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio (ai sensi del combinato disposto dei commi

1 e 3 dell'articolo 140, comma 3 del c.g.c.);

c) il giudice relatore, prima di procedere all'esame del conto, deve verificarne la parificazione (ai sensi dell'art.145 comma 3 c.g.c.).

Del resto, sulla imprescindibilità della parificazione per il deposito del conto stesso presso le competenti sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e per l'esame giudiziale dello stesso si sono pronunziate anche le Sezioni Riunite (Corte dei conti, Sezioni riunite in sede consultiva, adunanza del 10 settembre 2020, parere n. 4/2020).

Al limite, per gli enti locali il giudizio sul conto può ritenersi procedibile qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente o sia stato oggetto di approvazione consiliare o di giunta, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (cfr. Sez. giur. Reg, Calabria, sentt. n. 113/2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/2023, sentenza n. 152/2024 e molte altre). Infatti, negli enti locali il responsabile del servizio finanziario deve ritenersi, in mancanza di diversa evidenza probatoria, anche responsabile del procedimento (artt. 4 comma 1 e 5 comma 2 L. n. 241/1990), ed il visto di detto responsabile presuppone la verifica della conformità delle scritture dell'agente a quelle dell'Ente; così come l'approvazione del conto giudiziale da parte dell'organo politico reca di norma il parere di detto responsabile, avente analogo presupposto.

A fronte di questo preciso complesso normativo – del resto meramente esplicativo di quanto affermato dalla Corte costituzionale circa la necessarietà ed obbligatorietà del giudizio di conto nei confronti di chiunque maneggi denaro pubblico, anche in via di fatto, ai sensi dell'art. 103 Cost. (Cfr. Corte

Cost. 59/2024 e sentenze ivi citate) – poco rileva che l'amministrazione abbia o meno dato attuazione alla legge con atti regolamentari interni; infatti, qualora l'amministrazione non provveda a darsi una regolamentazione speciale (che comunque non può derogare alla legge), trovano nel frattempo comunque diretta applicazione i principi generali fissati dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato (rr.dd. 2440/1923 e n. 827/1924) dal testo unico della Corte dei conti (r.d. 1214/1934) ed in misura minore dalle leggi successive (l. n. 196/2000, d.lgs. 502/1992, d.lgs. 118/2011 etc., che disciplinano per lo più la contabilità economico-patrimoniale delle aziende).

6.2. Tanto premesso in generale, nelle **concrete fattispecie in esame** risulta *ex actis* che i conti nn. 17878, 17879, 17880, 17881, 17882, 19527, 19528, 21003, 21004 sottoscritti dai subagenti contabili (originariamente depositati ed oggetto del presente giudizio) sono stati trasmessi con nota sottoscritta dalla responsabile per il Distretto di Senise Dr. Raffaela Petruzzelli in qualità di "agente contabile", ma sono stati depositati a questa Corte privi della parificazione o di un equipollente visto per regolarità del soggetto a ciò deputato dall'ente.

Tale illegittimità della procedura seguita non è in alcun modo esclusa delle considerazioni della difesa, che, da un lato, ha evidenziato come fino al 2024 le previsioni legali predette non avessero avuto pratica attuazione nella ASP (che, come si è detto, solo con deliberazione del Direttore Generale n. 239/2024 del 21.3.2024 ha adottato una compiuta regolamentazione degli agenti contabili e della resa del conto giudiziale, ed ha provveduto ad individuare gli agenti contabili ed i responsabili del procedimento); dall'altro,

conseguentemente, ha imputato all'amministrazione l'omessa attuazione delle disposizioni di legge in esame, evidenziando altresì che la convenuta si era limitata a trasmettere i conti giudiziali a questa Corte, in esatta esecuzione della precedente deliberazione Direttore Generale n. 938 del 23.9.2010.

Infatti, premesso che nella relazione del magistrato istruttore nessun addebito è stato prospettato nei confronti della agente contabile a titolo di colpa, resta il dato di fatto che i conti giudiziali in esame non sono stati da lei trasmessi all'amministrazione né da essa parificati, ma direttamente trasmessi a questa Corte senza che gli organi di controllo interno dell'Ente li avessero esaminati, laddove tali attività sono presupposto processuale dei giudizi qui in esame, *ex* art. 139 c.g.c.. Il fatto che il regolamento del 2010 non prevedesse la parificazione dei "conti" (registri di cassa) da parte dell'Ente ma una loro trasmissione diretta alla Corte dei conti non poteva in alcun modo giustificare la violazione delle disposizioni recate dal c.g.c. e dal r.d. 827/1924 sopra richiamate (che costituiscono diretta attuazione dell'art.103 Cost.), ovvero non poteva escludere l'obbligo di procedere alla obbligatoria parificazione dei conti, perché tale regolamento non poteva derogare alla legge, in forza dei principi ermeneutici di gerarchia tra le fonti (art.4 preleggi al cod.civ.) e di successione delle leggi nel tempo (art.15 preleggi al cod.civ.) essendo la normativa del c.g.c. sopravvenuta al regolamento medesimo.

Pertanto, in mancanza del fondamentale presupposto processuale della parificazione, i giudizi instaurati con il deposito dei conti predetti devono essere dichiarati improcedibili, in forza delle disposizioni sopra richiamate.

6.3. E' appena il caso di ribadire che, in ossequio ai principi di necessarietà e obbligatorietà del giudizio di conto, la declaratoria di improcedibilità non

esclude in alcun modo l'obbligo del contabile di presentare i conti all'amministrazione per la necessaria parificazione e/o l'obbligo dell'amministrazione di effettuare un regolare deposito *ex novo* (previa regolare parificazione) dei conti medesimi presso questa Sezione giurisdizionale, onde procedere all'apertura di nuovo giudizio ad essi dedicato, secondo le regole del Codice di giustizia contabile.

Ovviamente, in caso di persistente inadempimento dell'agente contabile nella presentazione alla ASP e/o della ASP nella parificazione dei conti in esame, rimane altresì percorribile la strada della procedura per resa di conto ai sensi dell'art. 141 c.g.c. da parte della Procura erariale, alla quale va data per l'effetto comunicazione della presente decisione.

7. La natura e l'esito in rito del giudizio e la novità della questione impongono la compensazione delle spese ex art.31 comma 3 e 6 c.g.c. e 96 c.p.c..

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Basilicata, definitivamente pronunciando sui giudizi di conto iscritti ai nn. 9113, 9114, 9115, 9116, 9117, 9175, 9176, 9177, 9178 del Registro di Segreteria:

- dichiara l'improcedibilità dei giudizi di conto epigrafati;
- dispone rimettersi gli atti alla Procura regionale per le valutazioni di competenza;
- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenziali adempimenti.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 17 giugno 2025

Il Presidente estensore

(Dott. Luigi CIRILLO)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 23 giugno 2025

Il Segretario del Collegio

dott.ssa Angela MICELE

f.to digitalmente